

La voluntary disclosure e i reati di autoriciclaggio e antiriciclaggio

LA PROCEDURA DI VOLUNTARY DISCLOSURE E I REATI DI AUTORICICLAGGIO E ANTIRICICLAGGIO; IL CONTESTO INTERNAZIONALE E LA NECESSITÀ DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI CROSS-BORDER; LE LINEE GUIDA DELLA PROCEDURA VOLONTARIA DI RIENTRO DEI CAPITALI; GLI ADEMPIMENTI DEGLI INTERMEDIARI: SONO I TEMI DI CUI SI È PARLATO A UN CONVEGNO ORGANIZZATO DA LA SCALA STUDIO LEGALE

Il settore finanziario (comprensivo di banche e assicurazioni) pesa in Svizzera per il 10,5% della creazione del PIL, di cui solo la metà - pari a 2.700 miliardi di franchi - deriva da depositi esteri e solamente 500 miliardi da depositi privati. Lo dice l'avv. Peter André Jäggi, socio dello Studio Legale Tributario Jäggi & Scheller SA, che ritiene un po' eccessiva la stima dello Stato italiano di recuperare circa 200 miliardi dalle casse svizzere, anche perché nessuno sa quali siano i fondi dichiarati e quelli non dichiarati. Nei

rapporti con l'Italia, la Svizzera è ancora uno Stato blacklist, ma per quanto riguarda la voluntary disclosure è blacklist con accordo. Il cliente italiano non subirà quindi il raddoppio dei termini e le sanzioni previste sono parificate a quelle dei paesi whitelist. Questo era un problema per gli intermediari finanziari svizzeri perché le multe da pagare rappresentano un deflusso dalle casse svizzere. L'avv. Jäggi ha messo in risalto i conflitti di giurisdizioni e fra norme di diversi ordinamenti giuridici che si pongono attualmente. Per esempio, alcuni clienti italiani, negli ultimi mesi, hanno cercato di ritirare il contante dalle banche o di effettuare bonifici per l'acquisto di oggetti di valore o verso lidi più lontani. Ultimamente le banche svizzere, preoccupate dei rischi legati al fatto di vedersi accusate di riciclaggio dalla magistratura italiana, si sono opposte a questi atti, perfettamente legittimi secondo la legge svizzera, visti come volti a rendere più difficile la tracciabilità degli averi, ottenendo giudizi altalenanti da parte dei tribunali svizzeri.

I nodi da sciogliere

Secondo il dott. Angelo Cisotto di Ergon Commercialisti la circolare dell'Agenzia delle Entrate sull'adesione alla voluntary disclosure rap-

presenta un primo passo e risolve alcuni aspetti procedurali, ma non risponde a tutti i quesiti. Restano dubbi, ad esempio, nel caso delle fatture false: chi accede alla collaborazione volontaria può coinvolgere il fornitore della fattura falsa che non può ripararsi o accedere in nessun modo alla voluntary, neppure in forma nazionale. Ciò crea difficoltà che il legislatore dovrà chiarire. Nel suo intervento, l'Avv. Fabrizio Manganiello, responsabile del Team Penale Commerciale di La Scala, ha parlato del nuovo reato di autoriciclaggio e chiarito quali sono le cause di non punibilità, con il limite temporale del 30 Settembre 2015, previste dall'articolo 5 quinquies della legge n. 186

Sabrina Galmarini, Partner responsabile del Team Regulatory di La Scala



del 2014 per il contribuente scrupoloso e ravveduto che decide di aderire alla voluntary disclosure. L'Avv. Manganiello ha sollevato alcuni dubbi sull'interpretazione, che rappresenta uno dei problemi che si verranno a creare nell'applicazione del delitto di autoriciclaggio, di alcuni termini dell'art. 648 ter. 1, quali "speculativa" e "concretamente". Il nuovo reato presenta varie altre problematiche: in primis il soggetto che era stato autore di riciclaggio, divenendo un concorrente nel delitto di autoriciclaggio, potrebbe beneficiare di un trattamento sanzionatorio sulla carta più mite (il riciclaggio è punito con una pena prevista nel massimo di 12 anni, l'autoriciclaggio prevede la pena massima di 8 anni). Ulteriori difficoltà sono legate alla competenza territoriale, all'illecito quale presupposto non punibile, al cosiddetto "risparmio fiscale". Se commetto un reato tributario non pago imposte che avrei dovuto pagare. Questo risparmio potrà essere considerato un profitto perché comporterà un vantaggio rispetto ai concorrenti. Ciò fa sì che in futuro si potrà essere accusati di autoriciclaggio.

Gli obblighi di segnalazione

L'Avv. Sabrina Galmarini, Partner responsabile del Team Regulatory di La Scala, ha concluso i lavori parlando degli adempimenti antiriciclaggio e, in particolare, degli obblighi di Segnalazione di Operazione Sospetta di antiriciclaggio in operazione di voluntary disclosure, su cui permangono vari dubbi. L'Avv. Galmarini inizia illustrando l'intervento al Senato del Direttore della UIF, Claudio Clemente, che ha chiarito che

per UIF, e quindi Banca d'Italia, la collaborazione volontaria non ha impatto, e non deve averlo, sui presidi di prevenzione previsti dal d.lgs. 231/2007. Non vanno, infatti, dimenticate le linee indicate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) secondo le quali i programmi di regolarizzazione fiscale devono essere compatibili con l'effettiva applicazione di misure preventive antiriciclaggio; non possono ammettere esenzioni, né totali né parziali, dall'osservanza dei presidi antiriciclaggio; devono assicurare la necessaria cooperazione fra tutte le Autorità interessate e lo scambio di informazioni nei procedimenti investigativi e giudiziari. Si passa, quindi, alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2015 che ha confermato che non ci sono sconti circa l'applicazione della normativa antiriciclaggio: restano pertanto immutati l'obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l'obbligo di identificazione del T.E. e l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e gli obblighi di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette. La mancata segnalazione di una SOS comporta una sanzione amministrativa, dall'1 al 40% dell'operazione non segnalata.

La figura del professionista

Un quesito successivo del MEF e la sua risposta hanno fatto emergere ulteriori dubbi circa la figura del professionista. Il quesito dice: "Nel caso in cui un professionista consigli al proprio assistito di non

accedere alla procedura di collaborazione volontaria ovvero l'assistito decida autonomamente di non accedere alla procedura di voluntary, l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta è escluso in virtù dell'esonero di cui all'art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007?". E la risposta: "L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica all'esame della posizione giuridica del cliente in relazione a un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. L'esonero di cui all'art. 12 co. 2 del D.Lgs. 231/2007 non si estende quindi a tutti i casi di consulenza ma solo a quelli collegati a procedimenti giudiziari." L'Avv. Galmarini non condivide appieno la risposta. Il MEF sembra quasi sostenere che l'apporto del professionista nelle operazioni di voluntary disclosure non sia volto a evitare un procedimento. Certamente la collaborazione volontaria costituisce, di contro, l'ultimo ed il solo strumento per evitare l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate (e in conseguente possibile giudizio) e il procedimento penale per i reati fiscali connessi. L'Avv. Galmarini, in ogni caso, conclude suggerendo di prestare particolare attenzione alle eventuali SOS relative a vecchi clienti, per i quali il professionista già sapeva delle condotte potenzialmente illecite poste in essere, e auspica che si arrivi ad ulteriori quesiti e risposte del MEF, prima del 30 settembre 2015, perché i vari soggetti coinvolti che potrebbero fare una SOS abbiano indicazioni più precise.

La Scala Studio Legale

Ma i dubbi irrisolti sono ancora molti e diversi operatori restano sul "chi va là"

Rimpatrio made in Fisco

Nella circolare 10E delle Entrate tutti i dettagli sulla collaborazione volontaria

A cura di Diana Bin


L'Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato l'attesa circolare n. 10 E con le prime indicazioni sulla procedura di voluntary disclosure. La circolare - che fa riferimento alla legge 186 del 15 dicembre 2014 - spiega gli aspetti della procedura sia in ambito interazionale sia in ambito nazionale. Elenca poi le cause di inammissibilità, che sussistono qualora l'autore della violazione "sia venuto a formale conoscenza dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche; dell'inizio di altre attività amministrative di accertamento o della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie" e, successivamente, dettaglia gli adempimenti a carico del contribuente, dalla richiesta di accesso alla "voluntary" ai termini temporali per l'attivazione. Ma di quali benefici gode chi attiva la procedura? Tra le cause di impunità evidenziate dall'Agenzia ci sono i reati di riciclaggio e reimpiego, ma anche alcuni reati tributari, come la dichiara-

zione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; la dichiarazione infedele; l'omessa dichiarazione; l'omesso versamento di ritenute certificate; l'omesso versamento dell'Iva. Per tutte queste fattispecie non è prevista la punibilità per autoriciclaggio con il limite temporale del 30 settembre 2015. Rimangono invece fuori dal cappello della voluntary disclosure, e quindi pienamente punibili, l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; l'occultamento o la distruzione di strutture contabili; la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Veniamo ora alla sezione "aspetti sanzionatori": l'emersione dei patrimoni "costa il 3% nel caso dei Paesi whitelist o blacklist con accordo, il doppio per i Paesi della lista nera, ma non per i redditi antecedenti al 2009, per i quali il costo è del 5%", ha sintetizzato Angelo Cisotto, socio dello studio Ergon Commercialisti, nel corso di un evento organizzato

dallo studio legale La Scala. "Se il contribuente accetta la conciliazione proposta dall'ufficio senza obiezioni, però, le sanzioni saranno ridotte a 1/6 del minimo edittale della pena più grave; se invece decide di discutere, ma poi si arriva all'adesione, la sanzione sarà di un terzo del minimo edittale della sanzione più grave. A tutte queste situazioni si applica il cumulo delle sanzioni, piuttosto complicato, che normalmente consente qualche ulteriore abbattimento". Per quanto riguarda l'ambito di applicazione temporale, gli anni accertabili vanno, normalmente, dal 2010 al 2013 se i patrimoni sono in ambito non blacklist; in ambito blacklist il periodo si raddoppia. Restano però diversi dubbi, ha spiegato Cisotto, per esempio nel caso delle fatture false: "chi accede alla collaborazione volontaria può coinvolgere il fornitore della fattura falsa che non può ripararsi o accedere in nessun modo alla voluntary, neppure in forma nazionale. Ciò crea difficoltà che il legislatore dovrà chiarire". Anche per l'avvocato Alberto Russo, fondatore dello studio

Russo De Rosa Associati, "le istruzioni della circolare sono insufficienti". Sono dunque necessarie "ulteriori indicazioni dettagliate, almeno sulle situazioni più ricorrenti, in modo da semplificare il lavoro. In caso contrario si rischia di andare incontro a valutazioni non uniformi a livello di uffici territoriali periferici. Ci attendiamo altre circolari e forse anche nuovi interventi normativi", ha concluso.

@DianaBin2



Peso: 17%